



Stato attuale della procedura per il rilascio della licenza edilizia nel Cantone dei Grigioni

Allegato 1: Schemi di processo



Impressum

Editore

Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni (UST-GR)

Direttore del progetto

Nicolas Schmidt

Autore/autori

Romeo Minini, Nicolas Schmidt

Coordinamento

Omar Selmi, UST-GR

Progettazione

Markus Bär, UST-GR

Documenti online all'indirizzo

www.are.gr.ch

Gennaio 2023

Sommario

1	Cenni introduttivi sugli schemi di processo	1
2	Schemi di processo	3
2.1	Procedura generale	3
2.1.1	Presentazione dei documenti di domanda	3
2.1.2	Esame formale della domanda e determinazione della procedura	4
2.1.3	Esame provvisorio	4
2.1.4	Richiesta di integrazioni/correzioni/miglioramenti	5
2.1.5	Procedura di consultazione interna all'amministrazione	6
2.2	Procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia IFZ	9
2.3	Procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia EFZ	9
2.4	Procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia senza autorizzazioni supplementari IFZ10	10
2.5	Procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia con autorizzazioni supplementari IFZ	10
2.6	Procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia senza autorizzazioni supplementari EFZ	11
2.7	Procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia con autorizzazioni supplementari EFZ	11
2.8	Procedura di annuncio	12
2.9	Processo secondario: procedura di opposizione	12
2.10	Impianti solari	13
2.11	Dalla licenza al collaudo	13

1 Cenni introduttivi sugli schemi di processo

Gli schemi di processo integrano il rapporto sullo stato attuale delle basi giuridiche della procedura di approvazione nel progetto relativo alla procedura elettronica per il rilascio della licenza edilizia.


I collegamenti da un'azione all'altra (freccie) indicano una fase del processo. Ciò può avvenire sotto forma di trasmissione di un documento, richiesta di parere, corapporto o comunicazione della decisione.

Le singole figure mostrano le procedure. Le azioni (rettangoli) delle parti coinvolte nella procedura sono assegnate ai corrispondenti percorsi orizzontali. Negli schemi, le parti interessate sono denominate come segue:

In questa panoramica, non è raffigurata la procedura relativa all'esame dell'impatto ambientale perché viene attuata alla luce della legislazione speciale pertinente oltre alla procedura di approvazione ordinaria.


- | «Richiedente»
- | Autorità edilizia comunale: «autorità edilizia»
- | Centro di controllo cantonale per le procedure EFZ: «UST-GR»
- | Ufficio cantonale per le prese di posizione e per il rilascio di autorizzazioni supplementari: «servizio specializzato cantonale»

Decisioni




Se una decisione presenta una **X dentro un rombo**, va intesa come una decisione «o... o» ovvero «sì o no». Si può proseguire solo in un senso.

Svolgimento in parallelo




Le fasi parallele sono contrassegnate con un **+ dentro un rombo**. Ad esempio, i singoli servizi specializzati comunali e/o cantonali gestiscono le domande di costruzione in parallelo se le autorità competenti devono trattare diverse tematiche.

Convergenza dei percorsi




Quando più percorsi paralleli o «o... o» convergono, anche in questo caso troviamo un rombo con una X o un + con più frecce in entrata e una solo in uscita.

Termini




I termini di legge sono rappresentati con un orologio. Il passaggio successivo all'orologio deve essere eseguito entro e non oltre il termine indicato.

Processi secondari




I processi secondari sono azioni indicate con un [+]. Dietro queste azioni c'è un intero processo, raffigurato in un diagramma di flusso separato. La procedura di opposizione, ad esempio, fa parte della procedura per il rilascio della licenza e viene pertanto schematizzata separatamente.

Ci sono opposizioni?



Il passaggio a un processo secondario viene raffigurato anche con una freccia nera.

Comunicazione



Una freccia tratteggiata indica la direzione di una comunicazione effettuata da una parte interessata. Non ne viene specificata la forma.

2 Schemi di processo

Nella procedura generale (capitolo 2.1), è raffigurata la presentazione della domanda di costruzione fino alla determinazione della procedura. I capitoli da 2.2 a 2.8 illustrano le procedure effettive, rappresentate nel processo generale come processi secondari blu. Infine, il capitolo 2.9 illustra la procedura di opposizione, che può essere svolta in tutte le procedure ordinarie (2.4-2.7).

Gli schemi di processo devono essere interpretati in questo «nesting».

Infine, alla sezione 2.10 viene illustrata separatamente la procedura relativa agli impianti solari.

2.1 Procedura generale

La procedura generale (figura 1) mostra i passaggi generalmente applicabili fino ai tipi specifici di procedura. Questi passaggi sono spiegati brevemente di seguito. Nel capitolo 9.1 del rapporto sullo stato attuale sono riportate alcune considerazioni giuridiche in merito.

2.1.1 Presentazione dei documenti di domanda

La procedura per il rilascio della licenza edilizia ha inizio una volta presentati i documenti di domanda. Tali documenti devono essere inoltrati all'autorità edilizia comunale, che rappresenta il referente amministrativo, per tutte le procedure. Il committente decide quando e con quale contenuto avviare la procedura.

Una richiesta di valutazione provvisoria ai sensi dell'art. 41 OPTC e una richiesta generale di informazioni all'autorità edilizia non avviano alcuna fase procedurale nel processo di approvazione. È possibile effettuare una valutazione provvisoria di un punto essenziale della procedura per il rilascio della licenza in qualsiasi momento prima dell'inizio della procedura stessa.

Il committente è responsabile della corretta raccolta dei documenti relativi alla domanda di costruzione. L'autorità edilizia fornisce schede informative e assistenza.

2.1.2 Esame formale della domanda e determinazione della procedura

Dopo l'invio dei documenti, nella prima fase della procedura per il rilascio della licenza interviene l'autorità edilizia comunale, la quale ne verifica la conformità alle disposizioni delle normative cantonali e comunali secondo quanto previsto dalla legge (norme edilizie comunali) ed eventualmente dalle liste di controllo amministrative interne.

Sulla base di un primo esame sommario dei documenti di domanda, l'autorità edilizia stabilisce il tipo di procedura pertinente. Se la sua decisione si discosta dalla richiesta originale, è tenuta a comunicarlo al richiedente.

Nel caso dei progetti di costruzione meno complessi, l'esame formale può coincidere con l'esame materiale preliminare (cfr. punto 2.3) ai sensi dell'art. 44 OPTC.

2.1.3 Esame provvisorio


L'esame provvisorio viene effettuato sempre dall'autorità edilizia comunale, che ha il compito di svolgere un esame materiale preliminare dei documenti dopo averli controllati a livello formale.

In questa fase, i servizi specializzati dell'autorità edilizia comunale devono già occuparsi dei documenti di domanda dal punto di vista giuridico-materiale. Di fatto, gli argomenti oggetto d'esame sono spesso specificati nelle liste di controllo.

Questo primo esame coinvolge anche i progetti EFZ. Ciò significa che è sempre l'autorità edilizia comunale a esaminare le domande EFZ nell'ambito di questa valutazione provvisoria.

All'interno dell'autorità edilizia comunale, vengono coinvolti diversi reparti specializzati, a seconda della complessità degli argomenti.

Questi processi comunali differenziati non sono raffigurati nel flusso di processo. Si può presumere che nella pratica queste procedure vengano eseguite in modo molto diverso, soprattutto perché le singole autorità edilizie coinvolgono nell'esame anche studi di progettazione e ingegneria esterni.



2.1.4 Richiesta di integrazioni/correzioni/miglioramenti

L'autorità edilizia deve chiarire d'ufficio la situazione e, in linea di massima, assicurarsi che la domanda di costruzione abbia la documentazione necessaria e che questa possa essere esaminata dal punto di vista materiale.

Le disposizioni procedurali della legge edilizia non prevedono il rifiuto della domanda di costruzione in caso di documentazione incompleta. Tuttavia, una domanda è da considerarsi ritirata se non viene completata o migliorata entro il termine fissato dall'autorità edilizia.

La richiesta di integrare la documentazione o l'invito a migliorarla ed eventualmente correggerla deve avvenire in una fase procedurale determinata dall'autorità edilizia comunale. Per motivi di evidenza e al fine di dimostrare che il termine fissato per la presa di posizione o per l'integrazione è stato rispettato, viene avviata una procedura scritta. A sensi dell'art. 44 cpv. 2 OPTC, tale termine non può superare i 20 giorni.

Affinché la domanda di costruzione possa essere esposta pubblicamente, è necessario disporre di un dossier completo e conforme ai requisiti di legge.

Può succedere che l'autorità edilizia comunale chieda più volte ai richiedenti di correggere la domanda fino a quando la documentazione risulta conforme ai requisiti. Tale procedura è ammessa dal diritto processuale, a condizione che vengano

sempre rispettati i termini prestabiliti. Lo svolgimento di questo processo deve essere raffigurato internamente all'amministrazione.

L'autorità edilizia comunale potrà inoltrare la domanda alle autorità cantonali solo se il fascicolo è completo, corretto e migliorato.

Se durante l'esame delle singole questioni, dopo l'esposizione pubblica e il rinvio ai servizi specializzati cantonali, dovessero rendersi necessari ulteriori chiarimenti e/o integrazioni dei documenti, sia gli uffici comunali che quelli cantonali possono procedere con ulteriori accertamenti.

Questi processi non sono previsti nei regolamenti procedurali e non sono rappresentati separatamente, ma devono essere presi in considerazione dalle autorità direttive (autorità edilizia comunale nelle procedure IFZ; UST-GR nelle procedure EFZ) nell'ambito della procedura. A tal fine, i singoli servizi specializzati cantonali e le autorità edilizie comunali svolgono già i propri controlli delle pratiche.

Le singole procedure si svolgono secondo le indicazioni del centro di controllo, che si occupa di verificare i termini e le scadenze e garantire anche il coordinamento tra gli uffici competenti (servizi specializzati cantonali e comunali) e, se necessario, l'autorità edilizia comunale e i richiedenti.

2.1.5 Procedura di consultazione interna all'amministrazione

Nei diagrammi sono rappresentate anche le fasi della procedura, come l'esame della domanda, la presa di posizione o il processo decisionale. Queste fasi ufficiali si svolgono nell'ambito della procedura di verifica all'interno dei servizi specializzati competenti.

L'avvio di una procedura di consultazione interna all'amministrazione con i servizi specializzati si basa sul risultato della selezione. Dopo aver esaminato i documenti della domanda, l'autorità direttiva stabilisce quali servizi specializzati occorre consultare per un parere in base alla relativa area di competenza, affinché emettano una decisione provvisoria interna. Nel caso delle procedure IFZ, l'autorità edilizia comunale svolge una selezione, anche per le autorizzazioni supplementari pertinenti; nel caso delle procedure EFZ, questo compito spetta all'UST-GR.

In seguito a queste verifiche, si arriva a disporre delle prese di posizione e delle decisioni dei singoli servizi specializzati in merito all'approvazione o al rifiuto della domanda EFZ e/o al rilascio di un'autorizzazione supplementare, che devono essere inoltrate al centro di controllo per l'adozione della decisione coordinata.

Qualora la domanda EFZ (ed eventuali richieste di autorizzazioni supplementari) venga respinta, l'UST-GR emana la decisione informando immediatamente il richiedente.







Figura 1: Procedura generale




2.2 Procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia IFZ




2.3 Procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia EFZ




2.4 Procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia senza autorizzazioni supplementari IFZ10




2.5 Procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia con autorizzazioni supplementari IFZ




2.6 Procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia senza autorizzazioni supplementari EFZ




2.7 Procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia con autorizzazioni supplementari EFZ




2.8 Procedura di annuncio



2.9 Processo secondario: procedura di opposizione



2.10 Impianti solari



2.11 Dalla licenza al collaudo

